

Bruxelles, 20.6.2014
COM(2014) 378 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

della

proposta di regolamento del Consiglio

**recante modifica del regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio per quanto riguarda
alcuni limiti di cattura**

ALLEGATI

della

proposta di regolamento del Consiglio

recante modifica del regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio per quanto riguarda alcuni limiti di cattura

ALLEGATO I

Nell'allegato IA la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV, nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e nelle sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

Specie:	Sgombro	Zona:	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
	<i>Scomber scombrus</i>		
Belgio	768	(2) (5)	TAC analitico
Danimarca	26 530	(2) (5)	
Germania	800	(2) (5)	
Francia	2 417	(2) (5)	
Paesi Bassi	2 434	(2) (5)	
Svezia	7 101	(1) (2) (5)	
Regno Unito	2 254	(2) (5)	
Unione	42 304	(1) (2) (5)	
Norvegia	256 936	(3)	
Isole Færøer	46 850	(4)	
TAC	Non pertinente		
(1)	Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-). 247 Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.		
(2)	Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN).		
(3)	Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la seguente parte norvegese del TAC del Mare del Nord: 74 500 Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/*03A.). 3 000		
(4)	Da detrarre dalla quota del TAC spettante alle Isole Færøer (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nella zona VIa a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Può inoltre essere pescato nelle zone IIa e IVa nord di 59° N (zona UE) dal 1° ottobre al 31 dicembre (MAC/*24N59).		
(5)	Può anche essere prelevato nelle acque delle Isole Færøer, nei limiti del contingente assegnato a ciascuno Stato membro e fino a concorrenza del seguente quantitativo totale per l'Unione (MAC/*FRO): 46 850		

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	IIIa	IIIa e IVbc	IVb	IVc	VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1° gennaio al 31 marzo 2014 e nel dicembre 2014
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4B C)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Danimarca	0	4 130	0	0	14389
Francia	0	490	0	0	0
Paesi Bassi	0	490	0	0	0
Svezia	0	0	390	10	2742
Regno Unito	0	490	0	0	0
Norvegia	3000	0	0	0	0

ALLEGATO II

L'allegato IB del regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

- (a) la voce relativa al capelin nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (CAP/514GRN)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	pm		
Tutti gli Stati membri	pm (1)		
Unione	pm (2)		

TAC Non pertinente

- (1) Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10% del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri".

- (b) la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GHL/514GRN)
Germania	3 591	TAC analitico	
Regno Unito	189	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	3 780 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Norvegia	575		
Isole Færøer	110		

TAC Non pertinente

- (1) La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.

- (c) la voce relativa agli scorfani nelle acque internazionali delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Scorfani	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II
----------	----------	-------	--

Unione	Non pertinente	⁽¹⁾ ⁽²⁾	TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	19 500		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
(1)	La pesca di tali specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2014 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta allo scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.		
(2)	I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1% del totale delle catture detenute a bordo."		

ALLEGATO III

“ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00' N	20	20
Isole Færøer	Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30' N), IIa, IVa (a nord di 59° N) Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, VIIIf, VIIH	14	14
	Aringa, a nord di 62° 00' N	21	21
	Aringa, zona IIIa	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30' N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)	15	15
	Molva e brosmio	20	10
	Melù, zone II, VIa (a nord di 56° 30' N), VIb, VII (a ovest di 12° 00' O)	20	20
	Molva azzurra	16	16
Venezuela ¹	Lutiani (acque della Guiana Francese)	45	45

¹ Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guiana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75% delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.